

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1796)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BITOSSÌ, BOCCASSI e DI PRISCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1961

Riliquidazione dell'indennità di buonuscita al personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 febbraio 1960, n. 182, l'indennità di buonuscita spettante al personale delle Ferrovie dello Stato è stata determinata nella nuova misura dei 50 centesimi dell'ultimo stipendio mensile aumentato degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti per ogni anno di servizio utile.

Tale nuova misura dell'indennità, però, è stata attribuita solo per le cessazioni dal servizio a partire dal luglio 1956.

Si è venuta, in tal modo, a creare una evidente sperequazione tra coloro che sono stati collocati a riposo prima e dopo la data sopra indicata. Analoga sperequazione si determinò anche per i dipendenti civili e militari dello Stato per i quali la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, in sede legislativa, nella seduta del 15 novembre 1957 approvò un ordine del giorno accettato dal Governo con il quale questo veniva invitato a predisporre il provvedimento per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita a coloro che già erano stati collocati a riposo prima.

In analogia con quanto già è stato proposto con una iniziativa parlamentare a favore del personale civile e militare dello Stato, il presente disegno di legge tende a sanare la sperequazione ingiusta determinata, appunto, nel settore delle Ferrovie dello Stato.

È vero che si tratta di dare effetto retroattivo al beneficio proposto, ma la stessa legge n. 182 del 1960 sopra citata aveva lo stesso effetto retroattivo, nè vi è alcuna valida ragione per limitarla alla data del 1° luglio 1956.

Per quanto riguarda l'onere finanziario la soluzione adottata nel disegno di legge può considerarsi equitativa in quanto per il 50 per cento l'onere è a carico dello Stato e per il 50 per cento a carico dei pensionati.

Per quanto sopra illustrato i proponenti ritengono che sia opportuno che l'approvazione del provvedimento proposto non venga procrastinata. Essi confidano che il Parlamento in tutti i settori non mancherà di dare la sua unanime approvazione al disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità di buonuscita corrisposta al personale delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, è riliquidata secondo i criteri e nella misura indicata all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1960, n. 182.

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dal presente provvedimento si provvede per il 50 per cento con un contributo dello Stato da versarsi *una tantum*, pari alla spesa derivante dalla riliquidazione di cui all'articolo precedente e per l'altro 50 per cento con un contributo mensile del tre per cento dell'ammontare della pensione a carico dei pensionati per la durata che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica.